



IL COMMERCIO FRIULANO

PERIODICO REGIONALE DI INFORMAZIONI ECONOMICHE



DIREZIONE e REDAZIONE: Udine, via Prefettura 7 - Tel. 65-20 - AMMINISTRAZIONE: Udine, piazza Duomo 5 - Tel. 24-20 - Casella Postale N. 5 - Conto corrente postale N. 9/5469 - Spediz. abb. postale Gruppo II - ABBONAMENTI: annuo L. 1000 - Semestrale L. 600 - Sostitutore L. 2.000 (Gli abbonamenti non disdetti un mese prima della scadenza si intendono rinnovati per un altro anno). - PUBBLICITÀ: Società per la pubblicità in Italia «SPI»; UDINE, via San Francesco 1/i Tel. 30-61 - PREZZI per millimetro d'altezza: commerciali L. 30; Finanziarie e legali L. 50; Sentenze, aste, concorsi L. 75; necrologie L. 50; Dichiarazioni protesti cambiali L. 150 per riga - Avvisi economici L. 20 per ogni parola. IL PERIODICO ESCE OGNI QUINDICI GIORNI

A due giorni dalla "fatale", scadenza IMPROROGABILE LA DATA DEL 10 OTTOBRE PER LA DICHIARAZIONE DEI REDDITI 1950

Indispensabile la presentazione delle denunce in tempo utile per non incorrere nelle sanzioni previste dalla Legge Vanoni

Le dichiarazioni del Mirino Vanoni al Senato, contenute nel quadro di una evasione alquanto sconcertante, avevano, tuttavia, portato una leggera schiarita nel cielo del pessimismo che ancora sovrasta la grande massa dei contribuenti italiani e, fra essi, in modo particolare, i medi e piccoli commercianti. Ma la schiarita è stata alquanto passeggera; l'emancipazione di nuove norme illustrative per l'imminente dichiarazione dei redditi non nuoverà e seriamente preoccupato il contribuente.

E' riconfermato, anzitutto, che non vi sarà alcuna proroga; e questa ostinazione, che si vuol gabellare per fermezza, che non tiene conto delle richieste di tutta la massa invitata alla presentazione del modulo, dagli industriali ai commercianti, dagli artigiani agli agricoltori, dai professionisti ai cultori di studi economico-finanziari, avrà gravi ripercussioni sugli effetti di una serena e tempestiva compilazione dei moduli stessi.

Ma la questione del termine è assai meno grave di quelle che sorgono dalla ponderata lettura delle norme che, a pochi giorni dalla scadenza del termine, ottengono un effetto opposto a quello che, certamente, esse si proponevano di ottenere.

Nella sua circolare il Ministro Vanoni richiama anzitutto l'attenzione degli uffici sulla necessità di identificare gli evasori totali.

Questa ricerca deve avere la priorità su ogni altra attività degli uffici negli accertamenti. Ciò in quanto, creando la legge di penequazione le premesse fondamentali per una giusta ripartizione dei tributi fra tutti i contribuenti, con il leale, spontaneo concorso dei medesimi, la categoria degli evasori totali (nella quale vanno compresi anche coloro che — non avendo ricevuto la scheda a domicilio — non si siano curati di richiederla o di acquistarla) deve essere considerata dagli uffici con scrupolo, sereno rigore, senza alcuna tolleranza verso una qualsiasi forma di evasione che ricadrebbe a tutto danno della massa dei contribuenti onesti.

Severe penalità per la mancata dichiarazione

Nei confronti dei contribuenti — aggiunge la circolare del Ministro — che hanno omissa la dichiarazione, gli uffici dovranno procedere: a) all'accertamento di tutte le imposte sui redditi, per tutti gli anni per cui la prescrizione non è ancora decorra; b) all'iscrizione a ruolo, maggiorata del 10 per cento, ai sensi dell'art. 22 del T. U. 5 luglio 1951 n. 573; c) all'applicazione dell'ammonda e delle altre penalità previste per la mancata dichiarazione. A proposito dell'ammonda, la circolare ri-

corda che si tratta di una sanzione che va applicata con severità e senza eccezioni, salvo l'indulgenza ricordata nei confronti di coloro che, per essere al margine del minimo imponibile, possono invocare la loro buona fede.

Fino a questo punto riteniamo che tutti siano d'accordo; la lotta contro gli evasori totali che è il presupposto necessario e indispensabile della penequazione dei tributi deve essere necessariamente spietata; questi evasori sono i disertori economici della Nazione, speculano sul lavoro e sul sudore degli altri, impedendo una giusta ripartizione del carico tributario fra tutti i cittadini, fanno sopportare ad una parte soltanto di essi, un maggior onere fiscale.

Motivi di preoccupazione

Gli interrogativi sorgono, invece, alla lettura delle altre norme illustrative.

«Proceduti alla identificazione ed alla acquisizione dei contribuenti che hanno omissa la presentazione della dichiarazione (con che mezzi, si potrebbe chiedere, se finora questo lavoro è stato così scarso e redditizio?) l'Ufficio dovrà rivolgere l'attenzione alla revisione delle dichiarazioni presentate. A tal fine le dichiarazioni presentate entro il 10 ottobre dovranno essere divise in due gruppi: a) dichiarazioni che, in base agli elementi di cui l'ufficio dispone, mettono in evidenza un reddito che si adegua a misura soddisfacente, al reddito effettivo; b) dichiarazioni che presentano, in base ai dati che sono attualmente in possesso degli uffici e che potranno emergere in un secondo momento una sensibile divergenza tra reddito effettivamente conseguito e reddito dichiarato.

Ci si permetta a questo punto una domanda: «Qual è il reddito che potrà dirsi adeguato in modo "soddisfacente" al reddito effettivo?» Il reddito concordato con l'Ufficio in precedenza? Così potrebbe essere, anzi dovrebbe, se non si vuol accusare gli uffici di aver concordato redditi da essi ritenuti non soddisfacenti?

Ma, a quanto pare, così non è; infatti, in questo campo le opinioni sono diverse: gli uffici sembrano orientati non verso la accettazione di un reddito netto, superiore a quello precedentemente denunciato e concordato, ma verso un reddito "TASSABILE", superiore a quello denunciato in precedenza.

Per chiarezza facciamo un esempio: Tizio ha denunciato e concordato per l'anno '50 gli effetti della R.M. un reddito di lire 200.000. In virtù della detrazione per franchigia andrebbe oggi esente dal pagamento di qualsiasi tributo per tale titolo. Ma Tizio riconosce che il reddito netto di lire 200.000 non era "adeguato" alle sue

possibilità e denuncia ora un reddito netto di lire 340.000. In virtù della franchigia il reddito TASSABILE agli effetti della imposta di R. M. viene ridotto a lire 100.000. Sarà considerato soddisfacente questa denuncia la quale, in sostanza, aumenta il reddito netto, ma diminuisce però il reddito tassabile? Il Ministro non si è spinto su questa strada; oppure la domanda è tutt'altro che fuori posto in quanto sembra che gli uffici, o almeno taluni di essi, siano del parere che soddisfacente è una dichiarazione in cui il reddito TASSABILE sia soddisfacentemente superiore al precedente.

Cioè, nell'esempio precedente, una dichiarazione la quale importi un reddito tassabile di almeno lire 250 mila.

L'esempio fatto va moltiplicato ed è tratto dalla realtà. Questo, in sostanza, significa snuotare del suo contenuto economico e sociale la affermata volontà di andare incontro ai mille bisogni ed agli innumerevoli sacrifici dei redditi minori.

Perseguito nella illustrazione dei concetti da seguire nella valutazione il Ministro così continua:

«Nei confronti dei contribuenti che abbiano presentato una dichiarazione del tipo di cui alla lettera a), gli uffici si asterranno dal procedere a qualsiasi rettificazione, facendo divenire definitivi gli accertamenti per decorrenza del ter-

mine. Inoltre, qualunque sia stata la loro posizione per lo anno 1950 e precedenti, gli uffici si asterranno dal valutare i dati forniti nella dichiarazione presentata entro il 10 ottobre 1951 per procedere ad eventuali rettifiche, le quali, in quanto necessarie, vanno condotte con i criteri in precedenza adottati, e con gli elementi che l'amministrazione è riuscita a procurarsi al di fuori della dichiarazione.

Se si tratta di contribuenti fino ad oggi non conosciuti dall'ufficio e che spontaneamente presentano la loro dichiarazione per la prima volta, gli uffici dovranno astenersi dall'accertare l'imposta per gli anni precedenti. Infine, in questa prima fase di attuazione della legge di penequazione, gli uffici di stretta via si asterranno dal comunicare agli uffici del registro i dati sul volume di affari risultanti dalle dichiarazioni presentate, affinché tali dati non possano venir presi a base dell'imposta generale sull'entrata per l'anno 1950.

In tal modo, i contribuenti desiderosi di regolarizzare la loro posizione fiscale a partire dal 1951, non saranno ostacolati da gravami ritenuti eccessivi per l'accumularsi dei redditi irregolarmente trascorsi.

Dulcis in fundo

Queste norme dicono, anzitutto, che chi non presenterà in termini la dichiarazione non potrà godere di

tutte le «promesse» di Vanoni, le quali sono anzitutto subordinate all'osservanza della presentazione della dichiarazione entro il 10 ottobre 1951 per procedere ad eventuali rettifiche, le quali, in quanto necessarie, vanno condotte con i criteri in precedenza adottati, e con gli elementi che l'amministrazione è riuscita a procurarsi al di fuori della dichiarazione.

La spugna sul passato

Di punto in bianco l'amministrazione, che prima non riusciva a procurarsi i dati necessari per concordare ed accertare in modo migliore, diventa l'occhio di Argo e di questa sua possibilità si vale, senza servirsi — ohibò — dei dati che il contribuente le fornisce. Del contribuente, naturalmente, il quale ritiene onestamente di avere presentato una denuncia veritiera e, almeno, soddisfacente.

E di questi dati si serve non solo ai fini propri, ma anche per dar modo — non avendo ritenuto soddisfacenti le denunce — agli uffici del registro di aumentare per gli anni arretrati anche le imposte indirette.

Il colpo di spugna sul passato è quindi in pericolo, in pericolo grave poiché lo Stato, l'Amministrazione finanziaria, non hanno un unico

volto, non sono neppure biformi, come Giano; hanno, al contrario, un volto ed un carattere diverso a seconda della longitudine, a seconda del funzionario che le pratiche tratta.

Non vogliamo certo porre in dubbio la buona fede del Ministro, profondo cultore di problemi economico-tributari, geloso custode di questa riforma che da lui prende il nome e che corona una lunga serie di studi nel campo della finanza; ci si consenta tuttavia di affermare che specie per quanto riguarda l'atteggiamento degli uffici verso le dichiarazioni «soddisfacenti» le sue parole sono state largamente evasive e, in ogni modo, largamente poco persuasive, mancando una precisa definizione sui criteri da adottarsi per il rilascio di questa patente di «sincerità». Perché è evidente che sul rilascio di questa preziosa patente giocheranno non pochi fattori, morali, psicologici, e di altra natura. Base-

mente, in sostanza, che il giorno in cui esamina la nostra pratica il procuratore addetto soffra di forti dolori di denti e senta vivo lo «spleen», perché la nostra dichiarazione passi nel numero degli insistenti agli effetti di un buon accoglimento della denuncia stessa.

E' molto pericolosa, questa

di questa eccessiva libertà di valutazione, senza norme precise che la contengano in limiti prefissati; pericolosa soprattutto poiché negli uffici regna (anche oggi, in piena repubblica) la più sovrana sfiducia verso il contribuente. Le vere e marcate premesse della riforma.

Perplesità quindi, la nostra, tuttal più che ingiustificata, soprattutto perché ci sembra che la lodevolissima intenzione di Vanoni di restituire ai contribuenti la fiducia nel fisco non abbia tenuto debito conto delle vere condizioni dell'economia italiana e della funzione che vi esercitano ormai le tasse e le imposte di ogni genere. E' inutile citare ancora una volta l'Inghilterra come esempio, ove la percentuale della tassazione è altissima (ma con grande semplificazione funzionale) ed un reddito «pro capite» molto superiore al nostro: un operaio inglese infatti sopporta una falcidia del 20% molto meglio di quanto un contadino calabrese o un professionista milanese ne tollerino una del 10, col rischio che, l'indomani, il Governo proponga e il Parlamento voti un altro «bolzello» speciale sui trattori o sulle macchine da scrivere o sugli animali da

trascorrere o sui libri posseduti o sui grammofoni privati. La realtà che oppone il contribuente al fisco, da molti anni, in lotta furiosa e sleale e ben altra.

E consiste questa realtà, nel fatto che il nostro Paese, relativamente alle sue risorse naturali e alla densità della sua popolazione, ai suoi capitali investiti o disponibili, alla sua capacità di lavoro e di produzione, è il più tassato e tartassato del mondo, al di là delle sue possibilità di pagare. Se mai un'ampia evasione non esistesse; se tutte le imposte venissero versate con buona volontà ed in piena misura, a quest'ora non un'azienda senza si sarebbe salvata dal fallimento.

La circolare, infine, prescrive che quando tratti di dichiarazioni con reddito non superiore a L. 240.000, che gli uffici riconoscano corrispondenti alla realtà sarà provveduto con tutta sollecitudine, al rimborso, in quale d'auto, dell'imposta iscritta provvisoriamente a ruolo, per l'anno 1951. Lo stesso dicasi per le dichiarazioni che indichino un reddito superiore alle L. 240.000, ma inferiore a quello provvisoriamente iscritto. Anche in questo caso, quando l'ufficio si sia formato il convincimento che la dichiarazione può considerarsi accettabile, provvederà sollecitamente al rimborso spettante per effetto del congruo.

Preoccupazioni ingiustificate

Il contribuente pensa infatti — e non a torto — che una politica economica finanziaria coerente, capace di assicurare la lesina più spietata nelle spese di dubbia utilità ad un grande coraggio negli investimenti pubblici e privati, toglierebbe dal suo spirito una tremenda e spesso giustificata convinzione che il ministro Vanoni, forse nemmeno sospetta: quella di chi lavora e produce, e urta contro infinite difficoltà, spesso esasperate dalla invidia e incomprensione burocratica, e si dà a pagare imposte rovinose, non a beneficio del Paese, ma di oppri parassiti che vivono al legamento sulla economia e la miseria del Paese. Vedere la propria azienda finire in fallimento perché i clienti non pagano e i profitti eventuali se li prende il fisco e sapere che i propri sacrifici o la propria rovina servono ad assicurare milioni e milioni al gerarca tale, al funzionario tale altro o anche spesso al partito in auge per le sue lotte interne od elettorali, è una sensazione che irrita e scoraggia, e conferisce allo Stato un aspetto non più di amministratore equanime ma di opprimente spogliatore.

Il Ministro delle Finanze ha aggiunto che si accontenterebbe di «una dichiarazione soddisfacente» anche se non perfettamente esatta. Non discutiamo il fatto che, sul terreno teorico, questa affermazione presta il fianco a qualche critica e contrasto col concetto della analiticità della dichiarazione che deve o dovrebbe prendere il posto della vecchia dichiarazione negoziata, forfetaria e transattiva. Ove c'è analisi di cifre deve esserci matematica e quindi esattezza; ma l'affermazione deve, invece, giudicare sopra il terreno pratico ed in rapporto all'ora psicologica che il contribuente italiano attraversa. Sotto quest'aspetto se essa suona come una raccomandazione rivolta al cittadino perché si avvicini e collabori col fisco; suona altresì monito agli uffici, perché non abbiano ad infierire, ma usino la maggiore comprensione e moderazione verso coloro che hanno compiuto il loro dovere.

Promesse del Ministro in tema di R. M.

Il Ministro delle Finanze ha promesso, per l'avvenire, la riduzione delle aliquote in sede di R. M. ed ha riconosciuto che «pur adesso», esse rendono difficile il respiro. Ha aggiunto, però, che non vuole provocare salti nel buio. Ma oggi con le aliquote di R. M. così elevate le premesse che condizionano il passaggio dal regime della bugia a quello della verità tributaria, non possono dirsi affatto soddisfacenti.

«Si consideri ad esempio — scrive Paolo Terranova su «Sole» — il reddito di un professionista che, per il 1950, si produca in lire un milione. Le quote che approssimativamente, si devono versare per la imposizione di retta riferita ad un avvocato con moglie e due figli a carico sono le seguenti:

Imp. Ricchezza Mob. ali-

quota 17,32 - L. 131.632; imposta complementare (imponibile 500.000 aliquote 2,50) - L. 12.500;

Imposta di famiglia (imponibile 700.000 aliquote 4,60) - L. 32.200.

Totale L. 176.332.

Rag. Bruno Cioffi (Continua in II pagina)

I riflessi economici delle conversazioni americane

IL PRIMO PASSO E' FATTO ED E' UN PASSO DI GRANDE IMPORTANZA POLITICA CHE NON MANCHERÀ DI DARE I SUOI FRUTTI ECONOMICI IN UN DOMANI MOLTO PROSSIMO

Nei giornali italiani in questi ultimi tempi non si sono avute che cronache di incontri, discorsi, impressioni, dichiarazioni unilaterali o collettive, ma nessun accenno a quel contrasto del visto da destra o da sinistra a cui eravamo abituati da tempo.

Questo dimostra l'importanza delle poste che sono in gioco. Tutti unanimemente sentono la gravità del momento, sentono che si stanno ponendo sul tappeto le ragioni di vita del paese, l'avvenire di milioni di italiani, la possibilità di intravedere una soluzione a quei problemi che ci affliggono e che da soli non possiamo risolvere.

Oggi, dopo la dichiarazione di Ottawa, possiamo dire che il primo passo è fatto ed è un passo di grande importanza politica che non mancherà di dare i suoi frutti economici in un domani molto prossimo.

Colta dichiarazione di Ottawa è infatti finalmente ca-

duto quel diaframma che ancora ci divideva dagli altri convitati alla mensa della solidarietà umana per la difesa della libertà.

Il problema principale che riguarda il nostro Paese, tanto ricco di mano d'opera quanto povero di attrezzature e di materie prime, è quello dei finanziamenti; i nostri uomini, forti di rappresentare il buon diritto, hanno già detto ciò che a noi occorre per potere rendere in rapporto alle nostre effettive possibilità, e cioè: emigrazione, aiuti finanziari, commesse belliche, lavoro per coloro che resteranno in Patria, lavoro per coloro che in Patria non potrebbero comunque averlo proprio per le caratteristiche dell'Italia, prolifica di braccia ma povera di materie prime e di disponibilità finanziarie adeguate.

Rotto il diaframma tutto sembrava più semplificato; la ombra del diktat non si proietterà più sui rappresentanti del nostro ceto, speranza nel rivolgimento perché ritiene di potersi in esso inserire, dimentican-

do il libero gioco delle volontà.

Non temiamo di ripetere col dire anche questa dichiarazione, come diciamo per quella dell'OEEC, obbedisce alla legge eterna contenuta nell'Apologo di Menenio Agrippa. Il mondo occidentale non potrà espletare tutta la sua forza e la sua potenza se un membro della comunità (e quale membro! 46 milioni di abitanti situati nel punto geograficamente più importante d'Europa) è dolente ed impedito di esplicare tutta la propria attività.

Ed è indubbio che l'Italia in questo momento è ammalata. Ammalata di avvilimento collettivo ed individuale. Collettivamente, perché si sentiva ingiustamente trattata e giudicata; individualmente, perché nulla avvilisce di più l'uomo quanto la impossibilità di trasformarsi in una unità produttiva. L'uomo avvilito trova solo una speranza nel rivolgimento perché ritiene di potersi in esso inserire, dimentican-

do la realtà contenuta nel saggio detto dei nostri vecchi che presso a poco diceva: «Dietro la porta ci sta sempre la granata».

Ma venendo alle aspettative economiche che attendiamo come corollario della Dichiarazione di Ottawa, non dobbiamo illuderci di poter risolvere il problema dei 2 milioni e mezzo di uomini, con la sola emigrazione, anche se disoccupati, di qua anche si discusse riguardo a masse cospicue. Essa sarà un aiuto, un aiuto potente e prezioso, ma non la soluzione dei nostri guai. Noi dovremo rivedere i nostri concetti di occupabilità oggi imperanti, per cercare di eliminare tutti quei casi di occupazione femminile che nascono da una applicazione egoistica di un principio economico. Sia pure occupata la donna, ma ad una uguale retribuzione di un uomo; sia pure occupata la donna; ma ricordiamoci che tenere disoccupato un uomo è come concedere una reclusa a coloro che com-

battano la società democraticamente organizzata.

Di qui la necessità degli aiuti finanziari, delle commesse internazionali tali da permettere la massima occupazione interna e la tranquillità del lavoro. Troppo sovente si parla di licenziamenti, di diminuzione di ore di lavoro per poter tendere dal lavoratore nella tranquillità da tutti auspicata ma anche da molti insidiata. Trope volte la massa operaia viene usata quale mezzo di pressione sulla politica economica del Governo. Il lavoratore che vede sempre davanti a sé lo spauracchio della disoccupazione, l'avvilimento dell'inerzia è portato alle reazioni in dipendenza di una eccessiva imperscrutabilità che va tutto a detrimento della produttività e che serve solo a portare nuovi aderenti a quelle teorie che in sé contengono germi rivoluzionari, ma che in compenso creano l'illusione di un più ordinato e sicuro clima in materia di occupazione.

Si vuole educare il contribuente, insomma, per prepa-

La dichiarazione dei redditi 1950

(Continua dalla 1 pagina)

Il reddito dell'avvocato si riduce a 775.000 lorde e se si aggiunge la IGE e poi la filiera dei contributi vari, pur non tenendo conto delle imposte indirette invisibili (sul gas, sulla luce, sul sale, sui tabacchi, sullo zucchero ecc.) il reddito consumabile si riduce ancora sotto le 800.000. Non ci vuole un grande acume per avvertire che quel professionista, se vuole stare in piedi con la moglie e i due figli deve stringere la cinghia.

A proposito di attività professionale, va segnalata l'attività meritoria delle organizzazioni di datori di lavoro e dei lavoratori, le quali, nello intento di evitare aggravii di lavoro e carico di imposta ai professionisti, stessi, si sono date con entusiasmo e scarsa remunerazione, alla compilazione delle denunce per i loro associati. E' bene che l'amico procuratore delle imposte, il quale battendosi affettuosamente la mano sulla spalla mi diceva «Finalmente è venuta la vostra ora!», ne tenga il debito conto, per non essere indotto a pensare che questa Riforma abbia giovato in misura eccessiva, a favore di quei professionisti che pagano le imposte.

Stonature

Altro punto nevralgico: la disparità delle aliquote tra categoria C e categoria C2. Da una parte impiegati che, per il lavoro dipendente e organizzato, pagano il 4 per cento fino a 960 mila; d'altra parte professionisti e artigiani che, per l'identico reddito, contenuto entro le 960 mila, debbono versare un tributo circa 5 volte maggiore. Questa è una situazione che per i ceti medi, tocca le vette dell'assurdo e non è scielmente equa.

Un tempo la disparità della aliquota si spiegava col fatto che gli uni, i redditi certi impiegati, si potevano colpire al millesimo, gli altri, quelli incerti, professionisti, potevano sfuggire facilmente, e di fatto sfuggivano, in parte. Con la riforma Vainoni, che presuppone la sincerità dei contribuenti questa diversità è anacronistica.

Altra ingiustizia qui bisogna riparare: alle società collettive e in accomandita di persone, niente franchigia di 240.000 in sede di R. M.; alle società di fatto, non munita di personalità giuridica, l'abbattimento alla base del 50 per cento viene accordato una volta sola. Qui c'è una stonatura, che già la critica competente ed obiettiva ha già avvertito.

Il trattamento delle società di fatto, nella legge n. 25, è equivoco e le istruzioni ministeriali hanno confermato l'equivoco. Se la società di fatto si considera come esente produttiva indipendente della economia dei soci allora la logica vuole che la detrazione della quota venga del tutto negata così come si verifica nei confronti delle collettive, delle accomandite e delle anonime; se invece il cespite economico-produttivo viene ancorato e riferito all'economia dei soci, che costituiscono la società, allora la logica e la equità dei tributi esigono che si applichino tante detrazioni di quota fissa quanti sono i soci.

Carichi di famiglia

Altra sperequazione che si trascina nella nostra codificazione fiscale è che si sperava di veder sparire con la nuova legge di Riforma, riguarda le detrazioni per carichi di famiglia. Anche qui ci serviamo di un esempio e

posto nel «Sole» da Paolo Terpanova: «Caio padre di famiglia ha 5 figli, tutti impiegati nella sua azienda commerciale e con lui conviventi. Reddito dichiarato da Caio per il 1950 lire 4 milioni, su cui dovrà scontare il tributo con l'aliquota globale del 25,31 per cento in categoria B. I tutto oltre un milione di lire per R. M. La finanza non ammette che Tizio detragga dai 4 milioni il reddito virtuale dei 5 figli perché — si dice — per l'art. 32 del T.U. 1877, quei redditi virtuali costituiscono pura spesa di erogazione.

Supponiamo invece che il signor Caio, per sfuggire a questa ingiustizia si decida, un bel giorno, ad impiegare presso altra ditta i suoi cinque figli e ad assumere in loro sostituzione 5 impiegati estranei alla famiglia.

In questa ipotesi i 5 figli porteranno a casa 5 stipendi di 40 mila lire ciascuno (200 mila mensili lorde in tutto) su cui la Finanza esigerà le imposte di R. M. nella misura di 8.000 mensili e Caio potrà ottenere lo stesso servizio, pagando all'Erario solo 8.000 anziché 50 circa di imposta mobile. La causa di questa sperequazione che la nuova legge ha lasciata immutata, è da ricercare nell'articolo 32 sopra menzionato per cui «Il cespito per la opera del contribuente, di sua moglie e di quei suoi figli che fossero occupati nell'esercizio, ed al cui mantenimento è obbligato per legge, quando coabitano col padre» non fa parte delle spese ammesse in detrazione dal reddito lordo.

Nel modello della dichiarazione (quadro C) destinato alla attività commerciale e industriale, questo reddito virtuale non gioca nel conto dei costi e ricavi; si pone in coda, dopo il calcolo del reddito imponibile, accanto alle unità lavorative, al numero dei mezzi di trasporto, ecc., per stimare induttivamente le dimensioni dell'impresa.

La denuncia agli effetti della imposta complementare

Ci sono state richieste delle illustrazioni sull'imposta complementare, ai fini della compilazione del Quadro I. Siamo lieti di offrire ai nostri lettori, desumendole da un ampio studio del collegio dott. Silvio Morone di Milano.

Soggetto: L'imposta complementare è dovuta soltanto dalle persone fisiche. I redditi delle società commerciali e delle persone giuridiche in genere vanno tassati nei confronti delle persone fisiche che li percepiscono.

Ogni persona fisica è iscritta per la somma dei propri redditi e di quelli di altre persone quando di questi ultimi abbia la libera disponibilità, l'amministrazione o l'uso senza l'obbligo della resa dei conti (esempio: redditi dei figli minori non emancipati).

I redditi della moglie non legalmente separata si cummano con quelli del marito. Perciò in ogni famiglia costituita dai genitori e dai figli minori non emancipati il soggetto dell'imposta è unico: il capo famiglia.

Valutazione del reddito complessivo lordo: l'imposta complementare è dovuta dal giorno in cui il reddito complessivo del contribuente raggiunge un importo tassabile secondo le norme che seguono. Per gli anni successivi il reddito complessivo del contribuente deve essere valutato sulla base dei redditi singoli che si sono prodotti nell'anno

anteriore a quello cui lo tassazione si riferisce.

La valutazione dei singoli redditi deve essere fatta nel modo seguente: 1) il reddito dominicale dei terreni e il reddito agrario si valutano sulla base dei corrispondenti imponibili — redditi catastali — moltiplicati per il coefficiente 12 — moltiplicati a loro volta per coefficienti fissati annualmente dal Ministro per le Finanze.

Per gli anni 1950 e 1951 il coefficiente per i redditi dominicali è 3, mentre il coefficiente per i redditi agrari è 4; pertanto i redditi tassabili ai fini della valutazione dei redditi di ricchezza mobile delle categorie C2, C1 e B concorrono per il loro ammontare effettivo e non per la sola parte eccedente l'abbattimento alla base.

2) Il reddito dei fabbricati

Detrazione per spese di produzione ed annualità passive - Reddito netto

Dal reddito lordo complessivo del contribuente sono ammessi in detrazione gli oneri seguenti, in quanto non rientrino tra quelli detraibili ai fini della valutazione dei redditi di ricchezza mobile: 1) le spese e perdite sopportate nell'anno per la produzione dei redditi; 2) le imposte e tasse di ogni specie dovute allo Stato,

alle Province, ai Comuni, ai Consorzi ed agli altri Enti autorizzati ad imporre contributi fatta esclusione dell'imposta complementare e secondo la presente opinabile secondo una recente risoluzione ministeriale, dell'imposta straordinaria progressiva sul patrimonio;

3) le annualità passive di ogni specie che siano a carico del contribuente, purché il relativo importo, figurato come reddito in confronto del percipiente, e

si valuta sulla base dei corrispondenti imponibili in quanto questo sia già definitivamente accertato, ovvero in base al valore locativo presunto, con detrazione di un quarto, per i fabbricati il cui reddito non sia ancora accertato definitivamente (fabbricati temporaneamente e senza l'imposta fabbricati).

3) I redditi di ricchezza mobile si valutano in base all'ammontare netto accertato ai fini dell'applicazione della relativa imposta, e, quando trattasi di redditi non ancora definitivamente accertati, in base all'ammontare netto per cui dovrebbero accertarsi ai fini dell'imposta stessa. I redditi di ricchezza mobile delle categorie C2, C1 e B concorrono per il loro ammontare effettivo e non per la sola parte eccedente l'abbattimento alla base.

Non sono considerati come oneri in detrazione del reddito: le spese destinate ad aumento del patrimonio, gli investimenti di capitali, le spese per il mantenimento per l'abitazione del contribuente e delle persone con lui conviventi e quanto altro costituisce semplice erogazione di reddito e non onere necessario per la produzione del reddito stesso.

Il reddito complessivo netto delle detrazioni di cui sopra costituisce il reddito netto.

Abbattimento alla base e detrazione per carichi di famiglia - Reddito imponibile

Dal reddito netto è ammessa la detrazione fissa di L. 50.000 per ciascun componente la famiglia, esclusi

tratti di interessi di qualunque specie anche relativi a debiti di imposte e tasse dovute allo Stato;

4) le ritenute sulle pensioni e premi per le assicurazioni sulla vita stipulate dal contribuente a favore proprio e di quei componenti la sua famiglia con lui conviventi, al mantenimento dei quali egli sia obbligato per legge;

5) i contributi che per legge o per contratti sono versati a casse di previdenza o di soccorso istituite contro i rischi di malattia, sinistri, vecchiaia, invalidità, ed a casse di pensione per vedove ed orfani.

Non sono considerati come oneri in detrazione del reddito: le spese destinate ad aumento del patrimonio, gli investimenti di capitali, le spese per il mantenimento per l'abitazione del contribuente e delle persone con lui conviventi e quanto altro costituisce semplice erogazione di reddito e non onere necessario per la produzione del reddito stesso.

Il reddito complessivo netto delle detrazioni di cui sopra costituisce il reddito netto.

Abbattimento alla base e detrazione per carichi di famiglia - Reddito imponibile

Dal reddito netto è ammessa la detrazione fissa di L. 50.000 per ciascun componente la famiglia, esclusi

tratti di interessi di qualunque specie anche relativi a debiti di imposte e tasse dovute allo Stato;

4) le ritenute sulle pensioni e premi per le assicurazioni sulla vita stipulate dal contribuente a favore proprio e di quei componenti la sua famiglia con lui conviventi, al mantenimento dei quali egli sia obbligato per legge;

5) i contributi che per legge o per contratti sono versati a casse di previdenza o di soccorso istituite contro i rischi di malattia, sinistri, vecchiaia, invalidità, ed a casse di pensione per vedove ed orfani.

Non sono considerati come oneri in detrazione del reddito: le spese destinate ad aumento del patrimonio, gli investimenti di capitali, le spese per il mantenimento per l'abitazione del contribuente e delle persone con lui conviventi e quanto altro costituisce semplice erogazione di reddito e non onere necessario per la produzione del reddito stesso.

Il reddito complessivo netto delle detrazioni di cui sopra costituisce il reddito netto.

Abbattimento alla base e detrazione per carichi di famiglia - Reddito imponibile

Dal reddito netto è ammessa la detrazione fissa di L. 50.000 per ciascun componente la famiglia, esclusi

tratti di interessi di qualunque specie anche relativi a debiti di imposte e tasse dovute allo Stato;

4) le ritenute sulle pensioni e premi per le assicurazioni sulla vita stipulate dal contribuente a favore proprio e di quei componenti la sua famiglia con lui conviventi, al mantenimento dei quali egli sia obbligato per legge;

5) i contributi che per legge o per contratti sono versati a casse di previdenza o di soccorso istituite contro i rischi di malattia, sinistri, vecchiaia, invalidità, ed a casse di pensione per vedove ed orfani.

Non sono considerati come oneri in detrazione del reddito: le spese destinate ad aumento del patrimonio, gli investimenti di capitali, le spese per il mantenimento per l'abitazione del contribuente e delle persone con lui conviventi e quanto altro costituisce semplice erogazione di reddito e non onere necessario per la produzione del reddito stesso.

Il reddito complessivo netto delle detrazioni di cui sopra costituisce il reddito netto.

Abbattimento alla base e detrazione per carichi di famiglia - Reddito imponibile

Dal reddito netto è ammessa la detrazione fissa di L. 50.000 per ciascun componente la famiglia, esclusi

tratti di interessi di qualunque specie anche relativi a debiti di imposte e tasse dovute allo Stato;

4) le ritenute sulle pensioni e premi per le assicurazioni sulla vita stipulate dal contribuente a favore proprio e di quei componenti la sua famiglia con lui conviventi, al mantenimento dei quali egli sia obbligato per legge;

5) i contributi che per legge o per contratti sono versati a casse di previdenza o di soccorso istituite contro i rischi di malattia, sinistri, vecchiaia, invalidità, ed a casse di pensione per vedove ed orfani.

Non sono considerati come oneri in detrazione del reddito: le spese destinate ad aumento del patrimonio, gli investimenti di capitali, le spese per il mantenimento per l'abitazione del contribuente e delle persone con lui conviventi e quanto altro costituisce semplice erogazione di reddito e non onere necessario per la produzione del reddito stesso.

Il reddito complessivo netto delle detrazioni di cui sopra costituisce il reddito netto.

Abbattimento alla base e detrazione per carichi di famiglia - Reddito imponibile

Dal reddito netto è ammessa la detrazione fissa di L. 50.000 per ciascun componente la famiglia, esclusi

tratti di interessi di qualunque specie anche relativi a debiti di imposte e tasse dovute allo Stato;

4) le ritenute sulle pensioni e premi per le assicurazioni sulla vita stipulate dal contribuente a favore proprio e di quei componenti la sua famiglia con lui conviventi, al mantenimento dei quali egli sia obbligato per legge;

5) i contributi che per legge o per contratti sono versati a casse di previdenza o di soccorso istituite contro i rischi di malattia, sinistri, vecchiaia, invalidità, ed a casse di pensione per vedove ed orfani.

Non sono considerati come oneri in detrazione del reddito: le spese destinate ad aumento del patrimonio, gli investimenti di capitali, le spese per il mantenimento per l'abitazione del contribuente e delle persone con lui conviventi e quanto altro costituisce semplice erogazione di reddito e non onere necessario per la produzione del reddito stesso.

Il reddito complessivo netto delle detrazioni di cui sopra costituisce il reddito netto.

Abbattimento alla base e detrazione per carichi di famiglia - Reddito imponibile

Dal reddito netto è ammessa la detrazione fissa di L. 50.000 per ciascun componente la famiglia, esclusi

tratti di interessi di qualunque specie anche relativi a debiti di imposte e tasse dovute allo Stato;

4) le ritenute sulle pensioni e premi per le assicurazioni sulla vita stipulate dal contribuente a favore proprio e di quei componenti la sua famiglia con lui conviventi, al mantenimento dei quali egli sia obbligato per legge;

5) i contributi che per legge o per contratti sono versati a casse di previdenza o di soccorso istituite contro i rischi di malattia, sinistri, vecchiaia, invalidità, ed a casse di pensione per vedove ed orfani.

dal novero il contribuente e la detrazione di L. 240.000 per abbattimento alla base (minimo vitale). A tale effetto sono considerate persone di famiglia:

a) la moglie non legalmente separata;

b) i figli legittimi quando non si mantengono con redditi propri dei quali il genitore non abbia l'usufrutto legale ai sensi dell'articolo 324 del codice civile, ed in quanto siano minorenni non emancipati, o permanentemente inabili al lavoro, o di età non superiore ai 25 anni se tuttora detti agli studi od al tirocinio gratuito di un mestiere, professione, commercio e simili;

c) i figli riconosciuti o adottivi che non si mantengono con redditi propri, siano soggetti alla tutela paterna o permanentemente inabili al lavoro, o di età non superiore ai 25 anni se tuttora detti agli studi od a un tirocinio gratuito; ai figli adottivi sono parificati gli affilati;

d) i figli naturali, i trovati, i figliastri viventi a carico del coniuge in quanto convivano con il contribuente, siano minorenni non emancipati o permanentemente inabili al lavoro;

e) i genitori o suoceri di età non inferiore ad anni 50 e la madre e suocera vedova in quanto convivano con il contribuente e siano a carico del contribuente stesso o del coniuge;

f) in genere tutte le persone le quali essendo unite, assenti di parentela o di affinità col contribuente, abbiano diritto agli alimenti secondo le disposizioni del codice civile e sia dimostrato che effettivamente esercitano il diritto medesimo.

E' da ritenere che per i figli caduti in guerra spetti la detrazione poiché essi sono considerati viventi e a carico o anche per le esenzioni a favore delle famiglie numerose.

Nei casi previsti dalle lettere e) e f) qualora più contribuenti concorrono per il mantenimento della stessa persona, la detrazione spetta a ciascuno sul proprio reddito complessivo netto per la quota proporzionale al peso da ciascuno sopportato o in mancanza di dimostrazione, in quote uguali.

Il coniuge separato può portare in detrazione dal proprio reddito, in luogo di L. 50.000 per il coniuge e per ciascuno dei figli affilati all'altro coniuge, l'intero ammontare dell'annualità a quest'ultimo effettivamente pagata, in quanto risultasse fissata per sentenza o per atto certo.

Tale annualità sarà valutata nella determinazione del reddito complessivo dell'altro coniuge, che avrà a sua volta diritto alla detrazione per i figli a carico.

Operata la detrazione per carichi di famiglia ed effettuato l'abbattimento alla base si ottiene dal reddito netto, il reddito imponibile, come risulta dal prospetto.

Riteniamo di aver sufficientemente illustrato ai nostri lettori i principali concetti di questa importante riforma. Nei prossimi numeri riporteremo quanto si attiene alla denuncia da presentarsi alle Società legalmente costituite.

Rag. Bruno Cioffi

PROTESTI CAMBIARI

DICHIARAZIONE

La Ditta G.R.I.C. Amm. res. sig. Ceolin Giuseppe dichiara che le cambiali di L. 25.000, 55.000, 30.000, 16.300, 15 mila, 20.000, 50.000, 30 mila, 25.000, 30.000, 27.000, 30.000, 40.000, 30.000, 30 mila, sono state regolarmente pagate appena elevato il protesto, causato dalla sua assenza.

Ortopedico PORZIO - Udine

via Gemona, 9 - Tel. 72-14

tutti i giorni, anche per prove gratuite, dalle ore 9 alle 12 e dalle 15 alle 18.

ERNIE

di qualsiasi natura si curano e si immobilizzano, senza operazione con APPARECCHI SPECIALI STUDIATI CASO PER CASO e che non recano alcun fastidio. BREVE-TON INGLESE «KERTON» plastico, esclusivamente dallo

Ortopedico PORZIO - Udine

via Gemona, 9 - Tel. 72-14

tutti i giorni, anche per prove gratuite, dalle ore 9 alle 12 e dalle 15 alle 18.

BUTANGAS

IL MIGLIOR GAS

Distributori in ogni Comune Concessionario regionale Antica Ditta P. TREMONTI UDINE

Via Poscolle 8 A - Tel. 62-68

Schema per la determinazione analitica del reddito imponibile nella normalità dei casi

Redditi del Capo famiglia più	Redditi di terreni più	Redditi tassati e redditi esenti agli effetti delle imposte sui redditi
Redditi del coniuge più	Redditi di fabbricati più	
Redditi dei figli minori non emancipati	Redditi mobiliari	
= Reddito complessivo lordo		
meno		
spese e perdite		
imposte e tasse		
annualità passive		
premi per assicurazioni vita		
contributi previdenziali		
= Reddito complessivo netto		
meno		
L. 50.000 per ciascun componente la famiglia escluso il contribuente		
L. 240.000 per abbattimento alla base		
= Reddito imponibile		

La circolazione automobilistica

TORINO - Secondo un calcolo dell'ANFIA (Associazione Nazionale fra Industrie Automobilistiche e Affini) i 12 capoluoghi di provincia aventi una circolazione automobilistica più consistente sono:

Torino e Milano, praticamente alla pari, con 1 veicolo ogni 30 abitanti; Venezia: 1 a 39,6; Roma: 1 a 41,6; Varese: 1 a 43,2; Genova: 1 a 45,7; Novara: 1 a 46,4; Bologna: 1 a 47,3; Pavia: 1 a 48,2; Firenze: 1 a 49,9; Como: 1 a 50,2; Ravenna: 1 a 52,3.

Il calcolo è stato effettuato prendendo come base la circolazione automobilistica al 31 dicembre 1950 (secondo il pagamento delle relative tasse) e sommando i veicoli immatricolati nel 1° semestre di quest'anno.

E' stata anche fatta una detrazione a stima per tenere conto degli automezzi eliminati per anzianità. Evidentemente il conteggio è

già stato fatto e si può calcolare la media di circolazione per abitante di ogni città. In base a questa media si può calcolare il numero di veicoli che si possono avere in una città di una certa popolazione.

Le zone sopra elencate sono evidentemente all'avanguardia, poiché non bisogna dimenticare che la media generale italiana è ancora ben lungi dall'essere soddisfatta, dato che si può calcolare a fine giugno 1 veicolo ogni 80 abitanti circa. (Ansa).

La sola città che ha un veicolo ogni 22-24 abitanti è la Svizzera, che ha in media un veicolo ogni 22-24 abitanti.

Le zone sopra elencate sono evidentemente all'avanguardia, poiché non bisogna dimenticare che la media generale italiana è ancora ben lungi dall'essere soddisfatta, dato che si può calcolare a fine giugno 1 veicolo ogni 80 abitanti circa. (Ansa).

La sola città che ha un veicolo ogni 22-24 abitanti è la Svizzera, che ha in media un veicolo ogni 22-24 abitanti.

Le zone sopra elencate sono evidentemente all'avanguardia, poiché non bisogna dimenticare che la media generale italiana è ancora ben lungi dall'essere soddisfatta, dato che si può calcolare a fine giugno 1 veicolo ogni 80 abitanti circa. (Ansa).

La sola città che ha un veicolo ogni 22-24 abitanti è la Svizzera, che ha in media un veicolo ogni 22-24 abitanti.

Le zone sopra elencate sono evidentemente all'avanguardia, poiché non bisogna dimenticare che la media generale italiana è ancora ben lungi dall'essere soddisfatta, dato che si può calcolare a fine giugno 1 veicolo ogni 80 abitanti circa. (Ansa).

La sola città che ha un veicolo ogni 22-24 abitanti è la Svizzera, che ha in media un veicolo ogni 22-24 abitanti.

Le zone sopra elencate sono evidentemente all'avanguardia, poiché non bisogna dimenticare che la media generale italiana è ancora ben lungi dall'essere soddisfatta, dato che si può calcolare a fine giugno 1 veicolo ogni 80 abitanti circa. (Ansa).

La sola città che ha un veicolo ogni 22-24 abitanti è la Svizzera, che ha in media un veicolo ogni 22-24 abitanti.

Le zone sopra elencate sono evidentemente all'avanguardia, poiché non bisogna dimenticare che la media generale italiana è ancora ben lungi dall'essere soddisfatta, dato che si può calcolare a fine giugno 1 veicolo ogni 80 abitanti circa. (Ansa).

La sola città che ha un veicolo ogni 22-24 abitanti è la Svizzera, che ha in media un veicolo ogni 22-24 abitanti.

Le zone sopra elencate sono evidentemente all'avanguardia, poiché non bisogna dimenticare che la media generale italiana è ancora ben lungi dall'essere soddisfatta, dato che si può calcolare a fine giugno 1 veicolo ogni 80 abitanti circa. (Ansa).

La sola città che ha un veicolo ogni 22-24 abitanti è la Svizzera, che ha in media un veicolo ogni 22-24 abitanti.

Le zone sopra elencate sono evidentemente all'avanguardia, poiché non bisogna dimenticare che la media generale italiana è ancora ben lungi dall'essere soddisfatta, dato che si può calcolare a fine giugno 1 veicolo ogni 80 abitanti circa. (Ansa).

La sola città che ha un veicolo ogni 22-24 abitanti è la Svizzera, che ha in media un veicolo ogni 22-24 abitanti.

Le zone sopra elencate sono evidentemente all'avanguardia, poiché non bisogna dimenticare che la media generale italiana è ancora ben lungi dall'essere soddisfatta, dato che si può calcolare a fine giugno 1 veicolo ogni 80 abitanti circa. (Ansa).

La sola città che ha un veicolo ogni 22-24 abitanti è la Svizzera, che ha in media un veicolo ogni 22-24 abitanti.

Le zone sopra elencate sono evidentemente all'avanguardia, poiché non bisogna dimenticare che la media generale italiana è ancora ben lungi dall'essere soddisfatta, dato che si può calcolare a fine giugno 1 veicolo ogni 80 abitanti circa. (Ansa).

La sola città che ha un veicolo ogni 22-24 abitanti è la Svizzera, che ha in media un veicolo ogni 22-24 abitanti.

Le zone sopra elencate sono evidentemente all'avanguardia, poiché non bisogna dimenticare che la media generale italiana è ancora ben lungi dall'essere soddisfatta, dato che si può calcolare a fine giugno 1 veicolo ogni 80 abitanti circa. (Ansa).

La sola città che ha un veicolo ogni 22-24 abitanti è la Svizzera, che ha in media un veicolo ogni 22-24 abitanti.

Le zone sopra elencate sono evidentemente all'avanguardia, poiché non bisogna dimenticare che la media generale italiana è ancora ben lungi dall'essere soddisfatta, dato che si può calcolare a fine giugno 1 veicolo ogni 80 abitanti circa. (Ansa).

La sola città che ha un veicolo ogni 22-24 abitanti è la Svizzera, che ha in media un veicolo ogni 22-24 abitanti.

Le zone sopra elencate sono evidentemente all'avanguardia, poiché non bisogna dimenticare che la media generale italiana è ancora ben lungi dall'essere soddisfatta, dato che si può calcolare a fine giugno 1 veicolo ogni 80 abitanti circa. (Ansa).

Dolciumi all'ingrosso - VAU & GENRE - Udine

Via Gen. Baldissera, 23 a

Telefono N. 2629

IL GIOCO DEI "BUSSOLOTTI,"

**Anche "Il Sole,, di Milano
s'interessa (a modo suo) della Z. F.**

di una revisione e
impletamento delle nor-
tatenute nel citato arti-
l della legge istitutiva
os'detta (sic) zona fran-
particolare si è richie-
emanazione di norme
golino in modo chiaro
so il sistema di agevo-
concesso con l'art. 11
guente emanazione del
mento di applicazione:
tificazione delle attuali
belle di contingenti con
mento delle singole vo-
scesse alle reali esigenze
ri settori economici; c)
d); revisione dei con-
niti si esportano anche
alimentari) delle indus-
ciali ottenuti con le
e agevolate; e) facoltà
omune di imporre sui
genti delle tangenti di-
costituire un fondo per
perso del costo di finan-
mento di piccole e medie
e attività artigiane
agevolare le aziende per
zione di apprendisti
nente contribuiti agli on-
curativi».

e di assistere ad un gio-
buss-lottis Se c'era an-
qualche dubbio che i
ti esponenti economici
ni stanno menando il
er l'aria, questo ora non

Il rimborso del costo di finanziamento di picce le e medie industrie e attività artigiane e ad agevolare le aziende per l'assunzione di apprendisti mediante contributi agli oneri assicurativi».

Pare di assistere ad un gioco di buss-lottis Se c'era ancora qualche dubbio che i cosiddetti esponenti economici goriziani stiano menando il can per l'ala, questo ora non sussiste più. Se tutto va bene con la franchigia, come cerca di dimostrare l'articoli-sta de «Il Sole», e se tuti è andato sempre bene, che bisogno c'è di tali interventi? E se questi sono ora necessari, perchè si son chiamati ostili alla città ed ai suoi interessi (in una menabre-bata l'on. Baresi li chiamò addirittura «Giuda») quei goriziani che, come il sottoscritto, sin dal momento della entrata (potenziale) in vigore della legge l' dicembre 1943, hanno chiesto proprio la stessa cosa? E perchè, se si sente seriamente il bisogno e l'urgenza di dare una base giuridica ad una situazione di fatto, si ricorre al platonico sistema delle raccomandazioni ai ministeri, anzichè servirsi dei parlamentari locali (ne hanno sia la D. C. cui appartengono ufficialmente o di fatto la maggior parte dei beneficiari della franchigia, sia i socialisti) e promuovere sollecitamente un normale provvedimento legislativo? La ri-

chè gli esponenti dell'economia locale (leggi: stato maggiore della franchigia) non hanno nessuna intenzione che si giunga alla normalità e alla regolamentazione invocata, e anzi deprecano questa eventualità, come il peggiore dei mali che potesse abbattersi sul loro facile (quanto inutile) all'economia goriziana e agli effetti conclamati a difesa dell'eterodossa situazione creata dalla franchigia) trafficare coi contingenti.

Ma dell'uno e degli altri diremo nel prossimo numero, completando l'esame dei due rimanenti singolari articoli de « Il Sole ».

Oeconomicus

UNA NEMICA IN CASA

E' la fuliggine, perchè vi costringe a spreco di combustibile e crea pericoli d'incendio. Dovete combatterla, distruggerla, usando regolarmente il nuovo magnifico ritrovato chimico «DIAVOLINA» che si trova dai droghieri, carbonai, fumisti, ferramenteisti, ecc.

E' la fuliggine, perchè vi costringe a spreco di combustibile e crea pericoli d'incendio. Dovete combatterla, distruggerla, usando regolarmente il nuovo magnifico ritrovato chimico «**DIABOLINA**» che si trova dai droghieri, carbonai, fumisti, ferramenteieri ecc.

